

ANNOTAZIONE – art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

ANNOTAZIONE

art. 41 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. La domanda di annotazione, di cui all'articolo 197, comma 3 del Codice, deve essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:

- a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
- b) l'elezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà industriale;
- c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale oggetto della domanda;
- d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale, suscettibili di essere annotate.

2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge sul Registro ove occorra.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016